



Il giorno 23 maggio 2022 alle 18.00, presso la Sede dell'Associazione in Pordenone Via Montereale 24, si è tenuta l'Assemblea Ordinaria Soci, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Modifica art. 15 – comma 6 dello Statuto dell'Associazione
- Varie ed eventuali

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione Battiston Stefania, la quale, constatata la validità della stessa con la presenza di 10 associati aventi diritto di voto, nomina Piccinin Adriano a segretario per redigere il verbale.

Il Presidente ricorda che lo statuto era già stato variato adeguandolo alle norme del Terzo Settore nel 2019 e che l'ulteriore modifica si è resa necessaria in quanto la Regione FVG, Ufficio Politiche Sociali ha espressamente chiesto, pena la non iscrizione al RUNTS, di togliere il verbo "Cooptare" dal comma 6 dell'Art. 5 dello statuto stesso.

La Regione dice testualmente: "Tale formulazione è in contrasto con il principio di democraticità dell'Ente e di elettività delle cariche sociali".

Dopo alcune richieste di chiarimenti da parte di alcuni soci, l'Assemblea all'unanimità, con voto palese, delibera di approvare la modifica che diventerà parte integrante e sostanziale dello statuto approvato che si allega al presente verbale.

L'Assemblea delibera infine di conferire speciale mandato al Presidente ed all'Organo di Amministrazione, di compiere quanto necessario o utile per l'attuazione delle delibere prese, con i più ampi poteri all'uopo necessari.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 18.30.

Firmato

Segretario

Firmato

Presidente



atto registrato a Pordenone il 26/05/2022
al n° 1500 Mod. 3 con liquidati € ESNCE
di cui per imposta IPOT. € /
con allegati: 1



[Faint, illegible handwritten text, possibly a signature or address, spanning across the page.]





Allegato 4 all'atto reg.to 9
Pordenone il 26/05/2022 al
1500 Mod. 3 con
liquidati € 2500 di cui
per imposta IPOT. € 1

Statuto

della A.A.C. (ASSOCIAZIONE PROVINCIALE AMICI DEL CUORE
"DOMENICO ZANUTTINI") - ODV

con sede in Pordenone, c/o l'Ospedale Civile, Via Montereale 24
Cod. Fiscale: 91017230938

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato : "A.A.C. (ASSOCIAZIONE PROVINCIALE AMICI DEL CUORE "DOMENICO ZANUTTINI") - ODV che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, di seguito denominata **Associazione**.
2. L'Associazione ha sede in Pordenone, c/o l'Ospedale Civile, Via Montereale n. 24 e potrà, inoltre, istituire sezioni nei luoghi che ritenga opportuni, previa approvazione di un regolamento di funzioni.
3. Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Statuto

1. L'Associazione Provinciale Amici del Cuore "Domenico Zanuttini" - ODV, disciplinata dal presente Statuto, agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Art. 3 - Durata e ambito di operatività territoriale

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato e l'ambito di intervento è limitato al territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 4 - Finalità e ambito di attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, numero 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare l'Associazione agirà:

- per la prevenzione primaria e secondaria, intesa come informazione attraverso i più moderni mezzi di diffusione, conferenze e dibattiti con tema i problemi del Cuore;
- per l'assistenza, stimolando il miglioramento dei servizi di diagnosi e cura e di riabilitazione fisica e psicologica per il miglior reinserimento socio-familiare e lavorativo del cardiopatico, organizzando corsi di ginnastica di mantenimento;
- al fine di far ritrovare agli associati la gioia di vivere attraverso il miglioramento della qualità della vita, per creare

momenti collettivi di svago, promuovendo incontri, manifestazioni culturali ed artistiche per ottenere sempre maggiori rapporti di amicizia e collaborazione tra i soci, i loro famigliari ed i cittadini che condividano le finalità dell'Associazione;

- per il miglioramento delle strutture cardiovascolari e riabilitative, collaborando con le Aziende Ospedaliere e dei Servizi Sanitari;
- collaborando con le scuole per l'educazione sanitaria mediante la tenuta di conferenze mediche atte a sensibilizzare gli studenti all'adozione di corretti stili di vita, al fine di prevenire le malattie cardiocircolatorie e non solo;
- promuovendo iniziative varie per la raccolta di fondi per la prevenzione e la ricerca sulle malattie cardiovascolari, e l'acquisto di apparecchiature medicali nello stesso ambito.

L'Associazione intende operare in collaborazione con le strutture socio-sanitarie e di volontariato, nell'ambito della prevenzione, della riabilitazione e della assistenza a quanti (per malattie cardiovascolari) si trovino in difficoltà fisiche, psicologiche e sociali.

Art. 5 - Apoliticità e aconfessionalità

Possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, fede politica e religione, che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'Associazione.

Art. 6 - Ammissione

1. Sono soci sia le persone fisiche che quelle giuridiche, nonchè Enti del terzo settore o senza scopo di lucro che inoltrino domanda scritta di adesione all'Associazione, condividendone gli scopi. In ogni caso il numero degli altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle ODV.
2. La quota associativa annuale deve essere versata, in unica soluzione, a partire dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
3. Il mancato versamento della quota annuale comporta la perdita del diritto di voto.
4. L'ammissione a socio, previa presentazione di domanda scritta e del versamento della quota, è a tempo indeterminato, ed è deliberata dall'Organo di Amministrazione dell'Associazione.
5. In caso di rigetto della domanda l'Organo di Amministrazione comunica la decisione all'interessato motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
6. I tipi di socio sono: ordinari, sostenitori e benemeriti, come da delibera dell'Organo di Amministrazione.
7. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

1. I Soci aderenti all'Associazione hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed hanno diritto di voto, se in regola con il versamento della quota;
 - eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi se in regola con il versamento della quota;;
 - essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - esaminare i Libri Associativi ed il Rendiconto Economico/Finanziario attraverso la presa visione degli stessi presso la sede dell'Associazione.
2. I soci aderenti all'Associazione hanno il dovere di:
 - rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito ;



• svolgere attività a favore dell'Associazione senza fini di lucro né remunerazione.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, morte.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso. La qualifica di socio si perde inoltre per qualsiasi attività, diretta o indiretta, mirante a politicizzare la propria adesione, od il proprio contributo, all'attività dell'Associazione sì da renderla strumento di interessi non conformi agli scopi previsti dallo Statuto.

L'esclusione è deliberata dall' Organo di Amministrazione, dopo aver ascoltato le ragioni dell'interessato.

Il socio escluso potrà proporre ricorso all'Assemblea dei soci, facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata, inviata al Presidente, entro 30 gg. dal ricevimento della deliberazione motivata di cui al comma precedente.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. l'Organo di Amministrazione;
3. il Presidente;
4. il Collegio dei Revisori dei conti.
5. l'Organo di controllo che sarà nominato dall'Assemblea dei Soci al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 c. 2 del D. Lgs. 117/2017.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 10 - Nomine a titolo onorario

È possibile la nomina di un Presidente onorario da parte dell'Assemblea ordinaria.

Art. 11 - L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, se nominato, o da un associato designato dai soci. L'Assemblea nomina un Segretario verbalizzante per ogni seduta.
3. Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci conferendo delega scritta.
4. Sono ammesse al massimo due deleghe per ciascun socio.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei votanti e vengono fatte risultare da appositi verbali. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione.
6. Su determinazione preventiva dell'Assemblea i voti sono palesi o segreti.
7. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

Art. 12 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea provvede a:

1. approvare il rendiconto consuntivo di ogni esercizio, che si chiude al 31 dicembre di ogni anno, nonché il bilancio preventivo.
2. fissare l'importo della quota sociale annuale;
3. determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
4. approvare l'eventuale regolamento interno;
5. eleggere l'Organo di Amministrazione, il Collegio dei Revisori e l'eventuale Organo di Controllo;



6. deliberare su quant'altro demandatole per Legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dall'Organo di Amministrazione;
7. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017 e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi, si riunisce su convocazione del Presidente su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando l'Organo di Amministrazione lo ritiene necessario.
2. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.
3. L'Assemblea ordinaria, per l'approvazione del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo, deve essere convocata entro il 30 aprile di ogni anno.
4. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea dell'Associazione tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.
5. L'Assemblea sarà valida, in prima convocazione, se sono presenti almeno la maggioranza dei soci e, in seconda convocazione, che deve essere fissata almeno un'ora dopo la prima, con qualsiasi numero di partecipanti.

Art. 14 - Assemblea straordinaria

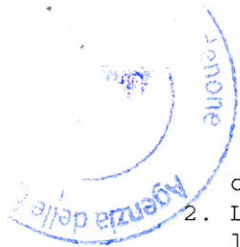
1. L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente o su richiesta dell'Organo di Amministrazione o di un terzo dei soci.
2. Delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex art. 21 c. 2 del C.C.).
3. Delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex. Art. 21 c. 3 del C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 15 - Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente.
2. Tutti gli Amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli Enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
3. Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
4. L'Organo di Amministrazione è composto da un numero minimo di cinque e massimo di nove membri eletti dall'Assemblea dei soci, che durano in carica tre anni e, comunque, fino all'Assemblea che provvederà al rinnovo. I membri sono rieleggibili.
5. Nell'Assemblea che elegge l'Organo di Amministrazione ogni socio potrà esprimere un massimo di preferenze pari ai componenti da eleggere.
6. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro dell'Organo di Amministrazione questi verrà sostituito con il primo dei non eletti, che resterà in carica per il residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica l'Amministratore cessato.

Art. 16 - Organo di Amministrazione - le riunioni

1. L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno tre volte all'anno o comunque ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando venga effettuata specifica richiesta al Presidente da almeno tre



componenti dell' Organo di Amministrazione.

2. L'Organo di Amministrazione viene convocato con avviso scritto, mediante lettera o posta elettronica, almeno otto giorni prima della data di convocazione.
3. In caso di urgenza, l'Organo di Amministrazione può essere convocato anche con preavviso inferiore e per telefono.
4. L'Organo di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti per alzata di mano o con voto segreto se si tratta di persone.
5. Le riunioni saranno valide con la presenza di almeno la metà degli Amministratori e le deliberazioni saranno assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti nella votazione, prevarrà quello del Presidente.
6. Le sedute e le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono fatte constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17 - Organo di Amministrazione - compiti

L'Organo di Amministrazione ha il compito di:

1. Eleggere nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.
2. Assumere tutte le iniziative necessarie per l'attuazione delle attività approvate dall'Assemblea per il raggiungimento delle finalità associative.
3. Predisporre i rendiconti consuntivi ed i bilanci preventivi da sottoporre all'Assemblea.
4. Deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione.
5. Dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente.
6. Deliberare l'acquisto di apparecchiature medicali da donare o dare in comodato gratuito ad Enti Pubblici.
7. Istituire borse di studio ed avviare corsi di addestramento per attività di assistenza a soggetti in difficoltà.
8. Approvare il rimborso di eventuali spese effettivamente sostenute dai soci per conto dell'Associazione.
9. Deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione a Circoli, ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa.
10. Deliberare sull'eventuale trasferimento della sede dell'Associazione nello stesso Comune.
11. Decidere l'ammissione dei nuovi soci.

Art. 18 - Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione:

1. viene eletto dall'Organo di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei voti espressi con scrutinio segreto o con voto palese;
2. dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione medesimo e cessa per scadenza del mandato o per dimissioni volontarie;
3. rappresenta l'Associazione ad ogni effetto;
4. convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di Amministrazione in merito all'attività compiuta;
5. ha potere di firma in ogni atto e documento dell'Associazione;
6. non può delegare i poteri di firma degli atti di cui al punto 5. e di rappresentanza; in caso di impedimento del Presidente è il Vicepresidente che lo sostituisce;
7. prende, in caso di urgenza, le decisioni che ritiene necessarie e che sottoporrà alla successiva ratifica dell'Organo di Amministrazione.

Art. 19 - Vicepresidente



1. Il Vicepresidente dell'Associazione, se nominato, viene eletto con voto palese o segreto a maggioranza fra i componenti dell'Organo di Amministrazione.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 20 - Il Segretario

Il Segretario dell'Associazione, se nominato:

1. viene scelto dall'Organo di Amministrazione fra i suoi membri;
2. provvede alla stesura dei verbali delle sedute dell'Organo di Amministrazione stesso;
3. cura la convocazione delle Assemblee dei soci e dell'Organo di Amministrazione;
4. certifica il diritto dei soci a partecipare alle assemblee;
5. aggiorna l'elenco dei soci e delle cariche sociali;
6. cura la tenuta dei documenti e dei libri contabili nelle forme d'uso;
7. tiene l'inventario dei beni dell'Associazione.

Art. 21 - I Volontari

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontanea e gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
2. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
3. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall' art. 17 del D. Lgs 117/2017.
4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art. 22 - Collegio dei Revisori

1. L'Assemblea ordinaria nomina i Revisori che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti.
3. Il Collegio nomina fra i suoi membri un Presidente.
4. I Revisori devono controllare i libri di amministrazione e quelli sociali; il preventivo ed il rendiconto annuale, che devono accompagnare con una relazione.
5. I Revisori potranno essere invitati a partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo senza avere voto deliberativo.

Art. 23 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono quelle ammesse dalla Legge 117/2017 e cioè:

1. contributi degli aderenti e/o di privati;
2. quote sociali;
3. contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
4. donazioni e lasciti testamentari;
5. attività commerciali e produttive marginali;
6. raccolta fondi per la prevenzione e la ricerca sulle malattie

cardiovascolari;

7. eventuali entrate per attività di interesse generale di cui all'art. 5 c. 1 del D. Lgs. 117/2017 prestate in convenzione con Enti pubblici e privati.

Art. 24 - Divieto di distribuzione degli utili ed obbligo di utilizzo del patrimonio

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
2. Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 25 - Bilancio

1. I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.
2. Il rendiconto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.
3. Il bilancio, sia preventivo che consuntivo, predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato al "RUNTS"

Art. 26 - Responsabilità della Associazione

1. L'Associazione risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati e di ogni altro obbligo derivante dall'attività svolta.
2. Gli aderenti all'Associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 27- Devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati.
2. In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, o ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 28 - Disposizioni Finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali.
Così approvato dall'Assemblea dei Soci del 23 maggio 2022.

IL PRESIDENTE

